



RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ALBERTO FILIPPI)

Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della difesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro per le politiche europee**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della 14 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo reca un'opera di armonizzazione normativa tra gli USA e gli Stati membri nel settore dell'aviazione dopo che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con una serie di sentenze del novembre 2002, aveva statuito che numerosi Accordi bilaterali, che gli Stati membri e gli Stati Uniti avevano concluso in tale settore, erano incompatibili con il diritto comunitario. Una volta entrato in vigore, infatti, esso sostituirà detti Accordi bilaterali in vista dell'istituzione di uno spazio aereo senza frontiere (*Open Aviation Area - OAA*) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

L'Accordo è stato negoziato dalla Commissione europea sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio dei trasporti dell'Unione europea. È in via di valutazione la possibilità di un secondo accordo che comprenda ulteriori elementi di liberalizzazione del mercato e di convergenza normativa.

L'Accordo mira alla creazione di un mercato unico transatlantico del trasporto aereo, all'interno del quale ciascuna compagnia aerea comunitaria e degli USA potrà volare da ogni città dell'Unione europea verso ogni città negli USA e viceversa; operare senza restrizioni sul numero dei voli, aeromobili usati, o rotte scelte, includendo diritti illimitati di volare oltre il territorio degli USA e dell'Unione europea verso punti in Paesi terzi; definire liberamente le tariffe applicabili; entrare in accordi di collaborazione intercompagnie.

L'Accordo, inoltre, favorisce la cooperazione fra autorità competenti dell'Unione europea e degli Stati Uniti soprattutto nel settore della sicurezza aerea (*safety e security*),

in tema di concorrenza, aiuti pubblici, ambiente, protezione del consumatore ed aspetti sociali ed istituisce un comitato misto, con funzioni consultive, che possa risolvere questioni relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo e collaborare in tutti i campi dell'intesa.

L'Accordo si compone di ventisei articoli e cinque allegati. L'Allegato 1 riguarda gli Accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti che saranno sospesi o sostituiti dal presente Accordo. L'Allegato 2 è relativo alla cooperazione in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo. L'Allegato 3 è relativo al trasporto a carico del Governo degli Stati Uniti. L'Allegato 4 riguarda questioni aggiuntive di proprietà, investimenti e controllo delle compagnie aeree. L'Allegato 5 tratta dell'affiliazione commerciale e dell'impiego del marchio.

Il disegno di legge consta, invece, di tre articoli, il primo dei quali è stato emendato dalla Commissione in conseguenza della riformulazione del titolo per mere modifiche di *drafting*, inserendo la menzione «con Allegati».

L'applicazione dell'Accordo non prevede oneri finanziari, fatta eccezione per le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del citato comitato misto cui si farà fronte con gli ordinari stanziamenti.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Alberto FILIPPI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

22 settembre 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

23 settembre 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge

(Estensore: LICASTRO SCARDINO)

17 settembre 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che l'Accordo in ratifica risponde innanzitutto all'esigenza di armonizzare con il diritto comunitario le relazioni fra gli USA e gli Stati membri nel settore dell'aviazione dopo che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con una serie di sentenze del novembre 2002, aveva statuito che numerosi Accordi bilaterali, che gli Stati membri e gli Stati Uniti avevano concluso in tale settore, erano incompatibili con il diritto comunitario, e che esso costituisce una tappa importante in vista di una maggiore liberalizzazione e convergenza normativa e dell'istituzione di uno spazio aereo senza frontiere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, **con Allegati**, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Entrata in vigore)**Identico*

